

Agosto 2020



OCCORRE ARRIVARE PRONTI AL 1º GENNAIO 2021



La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all'unione doganale dell'Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l'UE dal 31 dicembre 2020 comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall'esito dei negoziati in corso tra l'UE e il **Regno Unito**, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di COVID-19.

La presente lista di controllo mira ad aiutare le imprese dell'UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell'UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021.

Essa fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Tratta le problematiche più comuni e non va considerata esaustiva.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» (¹) e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione e disponibili all'indirizzo:

 $https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it\#readiness-notices\\$

È essenziale che tutte le imprese si preparino a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito», COM(2020) 324 final del 9 luglio 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom_it

SCAMBI DI MERCI (2)



Obblighi degli importatori/esportatori

Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso ecc.).

Dal 1º gennaio 2021 le imprese dell'UE che attualmente acquistano merci dal Regno Unito e le immettono sul mercato dell'UE diventeranno importatori mentre quelle che attualmente distribuiscono prodotti nel Regno Unito diventeranno esportatori. Questo significa che dovranno ottemperare a un nuovo insieme di obblighi imposti dalle norme applicabili dell'Unione.



Sono a conoscenza degli obblighi imposti agli esportatori/importatori dalle norme applicabili dell'Unione, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?



Formalità, verifiche e controlli doganali sulle merci

Dal 1º gennaio 2021 le norme doganali imposte dal diritto dell'UE si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'UE dal Regno Unito o che lasceranno detto territorio doganale dirette nel Regno Unito. Anche se tra l'UE e il Regno Unito sarà istituita un'ambiziosa zona di libero

scambio che preveda tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati tra l'UE e il Regno Unito saranno soggetti a tutte le verifiche e a tutti i controlli di conformità alla normativa applicabili alle importazioni ai fini della sicurezza e della salute e ad altri fini di ordine pubblico.



Conosco le formalità doganali dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, in particolare se finora ho maturato poca o nessuna esperienza negli scambi con i paesi terzi?



Le mie catene di approvvigionamento sono pronte per i tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?



Regole di origine

Dal 1º gennaio 2021, affinché le merci oggetto di scambio abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra l'UE e il Regno Unito, le imprese dovranno dimostrarne il carattere originario. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine

saranno soggette a dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito che preveda tariffe pari a zero e nessun contingente. La nuova situazione inciderà anche sugli scambi tra l'UE e i suoi partner preferenziali, in quanto il contenuto originario del Regno Unito (in termini di materiali e di operazioni di trasformazione) diventerà, nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione, «non originario».



Conosco le procedure e i documenti pertinenti per dimostrare il carattere originario delle merci? Ho adattato di conseguenza le mie dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine?



IVA e accise

Dal 1º gennaio 2021 cambieranno le norme in materia di pagamento e rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La questione riguarda sia le merci che i servizi. Le accise saranno inoltre esigibili sui prodotti ad esse soggetti (bevande alcoliche, prodotti del tabacco ecc.) al momento della loro

importazione dal Regno Unito nel territorio IVA dell'Unione europea.



Conosco le procedure IVA pertinenti?



Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da queste formalità e procedure aggiuntive?

⁽²⁾ I cambiamenti descritti in questa sezione non si applicano agli scambi tra l'UE e l'Irlanda del Nord, in cui dalla fine del periodo di transizione, oltre all'eventuale accordo su un futuro partenariato, si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, subordinatamente all'approvazione, quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, del proseguimento dell'applicazione del protocollo da parte dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord.



Certificati, autorizzazioni, marcatura o etichettatura

Dal 1º gennaio 2021 le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dalle autorità del Regno Unito non saranno più valide per l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione. Questo significa, ad esempio, che un'automobile con un'omologazione rilasciata dal Regno Unito non potrà più essere venduta nel mercato unico.

Qualora il diritto dell'UE richieda la certificazione da parte di un organismo notificato dell'UE, come avviene per alcuni dispositivi medici, macchine o prodotti da costruzione, non sarà più consentita la vendita all'interno del mercato unico di prodotti certificati dagli organismi con sede nel Regno Unito.

Analogamente non sarà più conforme ai requisiti dell'Unione in materia di etichettatura la marcatura o l'etichettatura delle merci immesse sul mercato dell'Unione effettuata da organismi o persone stabiliti nel Regno Unito.



Ho provveduto a trasferire presso un organismo o un'autorità con sede nell'UE-27 i certificati e le autorizzazioni rilasciati da un organismo o un'autorità con sede nel Regno Unito, oppure a richiederne di nuovi?



Mi sono assicurato che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano etichettati e marcati correttamente?



Sostanze chimiche

Dal 1º gennaio 2021 le norme dell'UE in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) non si applicheranno più nel Regno Unito. Le registrazioni di cui sono titolari fabbricanti e produttori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'UE.



Ho provveduto a che le mie sostanze siano registrate presso un fabbricante o un importatore nell'UE o ho designato una persona nell'UE legalmente responsabile di tale importazione come dichiarante ufficiale della sostanza?



In quanto utilizzatore a valle, ho verificato se le sostanze che utilizzo sono registrate correttamente?

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Dal 1º gennaio 2021 le autorizzazioni rilasciate dalle autorità del Regno Unito in base alla disciplina del mercato unico dell'UE non saranno più valide nell'Unione. Ciò ha particolare rilevanza per i settori dei servizi finanziari, dei trasporti, dei media audiovisivi e dei servizi energetici.

Per accedere al mercato dell'Unione i prestatori di servizi e i professionisti del Regno Unito ivi stabiliti dovranno dimostrare il rispetto di tutte le norme, procedure e/o autorizzazioni cui è subordinata la prestazione di servizi nell'UE da parte di cittadini stranieri e/o società stabilite al di fuori dell'UE. Tali requisiti sono spesso fissati nelle discipline nazionali. I prestatori di servizi e i professionisti dell'UE stabiliti nell'Unione e che operano nel Regno Unito dovranno dimostrare il rispetto di tutte le pertinenti norme del Regno Unito.



Ho valutato la necessità/possibilità di continuare a usufruire di servizi prestati da soggetti stabiliti nel Regno Unito?



La mia impresa si avvale di licenze o autorizzazioni rilasciate da autorità del Regno Unito? Ho provveduto a richiedere licenze o autorizzazioni analoghe nell'UE-27 oppure a trasferire tali licenze o autorizzazioni rilasciate nel Regno Unito presso un'autorità dell'UE-27?



In qualità di cliente/acquirente, ho verificato se il mio prestatore è in possesso della licenza o dell'autorizzazione necessaria per prestare servizi nell'UE?



Servizi finanziari

Dal 1º gennaio 2021 cesseranno di applicarsi le autorizzazioni a prestare servizi in tutta l'UE a partire dal Regno Unito. La prestazione di servizi finanziari dal Regno Unito nell'UE sarà condizionata al rispetto delle norme applicabili ai paesi terzi in vigore nello Stato membro interessato.



Ho valutato la necessità/possibilità di continuare ad affidarmi a prestatori di servizi finanziari del Regno Unito?



Se opero nel Regno Unito, conosco le norme di tale paese relative alla prestazione di servizi finanziari?



Trasporto aereo

Dal 1º gennaio 2021 i vettori aerei titolari di licenze d'esercizio rilasciate dall'autorità del Regno Unito competente al rilascio di licenze per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, posta e/o merci non potranno più prestare servizi di trasporto aereo all'interno dell'Unione europea. I vettori

aerei e i titolari di certificati di sicurezza aerea dell'UE dovranno garantire e mantenere la conformità ai requisiti dell'UE, compresi i requisiti applicabili alle compagnie aeree per quanto concerne il principale centro di attività, la partecipazione maggioritaria e il controllo unionali, nonché all'acquis dell'UE in materia di sicurezza aerea.



Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?



Trasportatori su strada

Dal 1º gennaio 2021 i trasportatori su strada stabiliti nel Regno Unito non saranno più titolari di una licenza comunitaria. Essi pertanto non beneficeranno più dei diritti di accesso automatici al mercato unico che tale licenza comporta, in particolare il diritto dei trasportatori dell'UE di

effettuare viaggi e trasportare merci in tutta l'UE.

Gli operatori dei trasporti e della logistica saranno interessati da cambiamenti nelle formalità necessarie per l'attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l'UE (³). Le formalità di frontiera riguarderanno anche autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri. Vi rientrano le verifiche di frontiera sulle persone, che comportano il controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, la timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell'obbligo del visto.



Conosco tutti i pertinenti requisiti di certificazione e li rispetto?



Nell'organizzazione delle mie catene di approvvigionamento ho tenuto conto dei tempi più lunghi derivanti da tali ulteriori verifiche e formalità di frontiera?

Qualifiche professionali

Dal 1º gennaio 2021 al Regno Unito non si applicheranno più le norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. I cittadini del Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui avranno conseguito le qualifiche, e i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite nel Regno Unito dovranno chiederne

il riconoscimento formale nello Stato membro d'interesse in base alle norme ivi vigenti per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. In molti casi tale processo di riconoscimento risulta maggiormente oneroso.



Ho ottenuto il riconoscimento reciproco delle mie qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito? Ha ottenuto questo stesso riconoscimento il personale che impiego?

⁽³⁾ Ad eccezione dell'Irlanda del Nord che, in conformità del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, resterà allineata a una serie limitata di norme dell'Unione in modo che si evitino verifiche e controlli doganali nell'isola d'Irlanda.

ENERGIA



Dal 1º gennaio 2021, anche se sarà ovviamente possibile continuare a utilizzare gli interconnettori dell'elettricità e del gas, il Regno Unito non parteciperà più alle piattaforme specifiche dell'Unione. Soluzioni alternative sostituiranno gli scambi di energia elettrica sugli interconnettori con la Gran Bretagna (4). Tali soluzioni dovrebbero consentire il proseguimento degli scambi di energia elettrica, anche se non con lo stesso livello di efficienza con cui avvengono oggi all'interno del mercato unico.



Ho verificato se usufruisco degli scambi sugli interconnettori di energia elettrica con la Gran Bretagna e ho adottato le misure necessarie per adeguarmi al nuovo contesto normativo?

DIRITTO SOCIETARIO E DIRITTO CIVILE



Società registrate nel Regno Unito

Dal 1º gennaio 2021 le società registrate nel Regno Unito saranno società di un paese terzo e non saranno più riconosciute automaticamente. Il loro riconoscimento diventerà soggetto alla legislazione nazionale applicabile alle società di paesi terzi. Le succursali negli Stati membri dell'UE delle società registrate nel Regno Unito saranno succursali di società di paesi terzi. Le controllate di società del

Regno Unito nell'Unione sono, in linea di principio, società dell'UE e continueranno a essere disciplinate da tutta la pertinente legislazione unionale e nazionale.



Nel caso in cui la mia impresa sia registrata nel Regno Unito, ho verificato se, a norma della legislazione nazionale, avere l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'UE sia sufficiente a mantenere lo status di società dell'UE?



Contratti — Clausole di scelta del foro

Dal 1º gennaio 2021 non si applicheranno più le norme dell'Unione che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle sentenze nell'UE e nel Regno Unito durante il periodo di transizione (5). Rispetto alla situazione attuale, le sentenze pronunciate da un giudice del Regno Unito potrebbero non essere più eseguibili così rapidamente nell'Unione europea.



Ho riesaminato nei miei contratti commerciali la scelta del foro competente nel Regno Unito?

ALTRI ASPETTI: DATI, DIRITTI DIGITALI E DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

(R)

Marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche, privative per ritrovati vegetali

Dal 1º gennaio 2021, mentre in virtù dell'accordo di recesso sarà mantenuta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi dell'UE, disegni e modelli comunitari, privative comunitarie per ritrovati vegetali e indicazioni geografiche), i nuovi diritti unitari dell'UE avranno portata territoriale ridotta, dal momento che non avranno più efficacia nel Regno Unito (6).



Ho adottato le misure necessarie per garantire il mantenimento della tutela dei miei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito?

⁽⁴⁾ Ciò non si applica agli interconnettori elettrici tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, dato che, a norma dell'articolo 9 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord continuerà a partecipare al mercato unico integrato dell'energia elettrica in tutta l'isola d'Irlanda.

⁽⁵⁾ Va inoltre osservato che, dal 1º gennaio 2021, la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (ODR) non sarà più disponibile per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra consumatori residenti nell'Unione europea e professionisti stabiliti nel Regno Unito.

⁽⁶⁾ I diritti unitari esistenti sono salvaguardati nel Regno Unito a norma degli articoli 54 e 57 dell'accordo di recesso tramite la conversione in diritti del Regno Unito.



Dati personali

Dal 1º gennaio 2021 la trasmissione di dati personali dall'UE al Regno Unito sarà soggetta alle norme relative ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, stabilite nel regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) (7) o nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (8).

La questione riguarda molti settori di attività, in particolare se le imprese dell'UE continueranno a lavorare con centri dati ubicati nel Regno Unito.



Ho adottato le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE in caso di trasferimento di dati personali nel Regno Unito?



DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E CHI PUÒ AIUTARMI?

- Sul sito web della Commissione europea sono disponibili oltre 70 avvisi sui preparativi riguardanti un'ampia gamma di settori economici. Sono concepiti per aiutare tutti gli operatori del mercato a prepararsi, sono continuamente aggiornati con l'aggiunta di ulteriori settori e informazioni e saranno tradotti in tutte le lingue dell'UE.
- La invitiamo a consultare i siti web dei servizi e delle agenzie della Commissione europea attivi nel settore che interessa Lei e la Sua impresa.
- Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza La invitiamo a rivolgersi alle autorità nazionali, alla locale Camera di commercio e dell'industria o alla competente associazione di categoria.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020

© Unione europea, 2020

Riutilizzo autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti (licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International*). Per utilizzare o riprodurre materiale non di proprietà dell'UE, può essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari.

Tutte le immagini © Unione europea, salvo diversa indicazione. Icone © Flaticon — Tutti i diritti riservati.

Print ISBN 978-92-76-20859-4 doi:10.2775/036631 NA-02-20-590-IT-C PDF ISBN 978-92-76-20827-3 doi:10.2775/192936 NA-02-20-590-IT-N

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX%3A32016R0679

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680